

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA RECANTE MODIFICA DELLO STATUTO

L'anno duemilacinque, il mese di gennaio, il giorno 28, alle ore 19,30, presso la sede legale dell'Associazione sportiva "ASSOCIAZIONE SPORTIVA FREEZONE DILETTANTISTICA" in Rovato (BS), Via Rudone, N.23, si é riunita l'Assemblea generale straordinaria dei soci allo scopo di discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE;
- 2) VARIE ED EVENTUALI.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma di Statuto, il Sig. Raddi Germano, nella veste di Presidente dell'Associazione, e, su proposta di questi, viene nominato Segretario il Sig. Manini Michele, che accetta.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che sono presenti tutti i soci iscritti, nonché il Consiglio Direttivo attualmente in carica, dichiara che l'Assemblea deve ritenersi validamente costituita e giuridicamente idonea a deliberare.

I soci, inoltre, si dichiarano sufficientemente informati in merito agli argomenti previsti dall'ordine del giorno.

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente aggiornando i convenuti in merito alle modifiche apportate in materia di associazioni sportive senza scopo di lucro previste dall'art. 90, L. 289 del 27/12/2002 e dalla L. 128 del 21/05/2004, comunica l'esigenza di modificare lo statuto. In considerazione delle modifiche da apportare allo Statuto il Presidente propone che lo stesso venga totalmente riscritto ed allegato al presente verbale per la registrazione presso l'Ufficio del Registro.

L'Assemblea prende atto delle variazioni ed approva all'unanimità.

Prima di sciogliersi, l'assemblea conferisce mandato al Presidente Sig. Raddi Germano, affinché provveda alla registrazione del presente atto.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 20,45, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Rovato (BS), 28/01/2005.

IL PRESIDENTE

Raddi Germano

IL SEGRETARIO

Manini Michele

STATUTO SOCIALE



TITOLO I - DENOMINAZIONE SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1. Denominazione

1. E' costituita in Rovato (BS) Via Rudone nr. 23 l' associazione sportiva non riconosciuta ai sensi dell'articolo 36 del C.C denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA FREE-ZONE DILETTANTISTICA" Associazione Sportiva Dilettantistica.

Articolo 2. Oggetto sociale

1. l'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
2. durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo diretto ovvero differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve ovvero capitale.
3. essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni ovvero da enti riconosciuti da questo delegati, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina.
4. per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica dello sport, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.

Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento della struttura o qualificare e specializzare le sue attività.

Articolo 3. Durata della società e colori sociali


La durata dell'associazione è illimitata.
Il colore sociale è BLU E ARGENTO.

TITOLO II - I SOCI

Articolo 4. Requisiti

I soci dell'associazione si distinguono in:

- **Fondatori:** sono coloro che hanno partecipato in prima persona alla nascita dell'associazione e che si riconoscono nelle finalità dell'associazione.
- **Soci ordinari:** sono le persone fisiche ovvero giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità dell'associazione, operano nell'ambito della formazione.

- 
- **Soci onorari:** sono le persone fisiche invitate a far parte dell'associazione da parte dell'assemblea dei soci per particolari meriti professionali o scientifici.
 - **Soci sostenitori:** sono le persone fisiche, Enti, Istituti, Associazioni e/o Fondazioni tecniche e/o scientifiche che in sintonia con gli scopi dell'associazione abbiano giovato dell'associazione stessa corrispondendo la relativa quota associativa.

Articolo 5. Ammissione dei soci, diritti e obblighi

1. L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta o verbale dell'interessato. La richiesta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.
2. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea. La qualità di socio viene meno in seguito a:
 - rinuncia volontaria da comunicare per iscritto o verbale al Presidente
 - morte ovvero perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti
 - per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni consecutivi
 - per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo
3. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente e moralmente l'associazione.
4. tutti i soci hanno diritto:
 - a partecipare a tutte le attività sociali;
 - all'elettorato attivo e passivo e alle cariche sociali.
5. le prestazioni non professionali offerte dai soci o da quanti partecipano alle cariche elettive e non elettive, per il buon funzionamento dell'associazione e per l'organizzazione delle attività promesse dall'associazione, sono rese a titolo gratuito.
6. se i soci dovessero fornire prestazioni professionali nell'ambito di attività organizzate, promosse e realizzate dall'associazione e che comunque siano previste dalle finalità dell'associazione medesima, saranno retribuite dietro regolare emissione di fattura

Articolo 6. Patrimonio

1. L'associazione trae i mezzi necessari per finanziare la propria attività:
 - dalle quote associative versate annualmente dagli associati;
 - da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
 - dai proventi di iniziative attuate o promosse tramite l'associazione.

Il fondo di dotazione iniziale è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

Articolo 7. Organi dell'associazione

1. Gli organi dell'associazione sono i seguenti:
 - a) l'assemblea;
 - b) il presidente;
 - c) il consiglio direttivo.

Articolo 8. Assemblea – composizione

1. L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo della associazione. Hanno diritto a prendervi parte tutti i soci aventi diritto al voto ed in regola con il pagamento della quota annuale. Hanno diritto di voto in assemblea solo i soci maggiorenni.
2. I soci possono anche farsi rappresentare mediante delega da altri soci, esclusi i membri del consiglio direttivo, salvo nei casi di approvazione di bilancio e deliberazioni in merito alla responsabilità dei consiglieri.
3. Ogni socio può rappresentare, con delega scritta, solo un altro socio. E' preclusa la presenza in assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari.

Articolo 9. Competenze dell'assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria delibera:
 - a) l'approvazione annuale del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'associazione;
 - b) l'elezione di tutti gli organi istituzionali dell'associazione;
 - c) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 10. Competenze dell'assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria:
 - a) elegge, con votazioni separate e successive nelle ipotesi previste dal presente statuto di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il presidente, l'intero consiglio direttivo, ovvero singoli membri di esso o del collegio dei sindaci venuti a mancare per qualsivoglia motivo;
 - b) delibera sulle proposte di modifica del presente statuto;
 - c) delibera sullo scioglimento dell'associazione;
 - d) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 11. Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente dell'associazione su delibera del consiglio direttivo che ne fissa la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno.
2. L'assemblea straordinaria può essere convocata:
 - a) su iniziativa del presidente dell'associazione;
 - b) su richiesta di almeno la metà più uno di tutti i soci aventi diritto al voto;
 - c) su richiesta scritta e motivata della metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.Nelle ipotesi b) e c) il presidente ha l'obbligo di convocare l'assemblea entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento formale della richiesta. Successivamente, l'assemblea dovrà tenersi entro 60 (sessanta) giorni dalla convocazione.

Articolo 12. Costituzione dell'assemblea

1. L'assemblea dei soci può essere riunita in sessione ordinaria o in sessione straordinaria.
2. In sessione ordinaria o straordinaria, l'assemblea, elettiva e non elettiva, si considera costituita con l'intervento, diretto o in delega, in prima convocazione, di almeno due terzi degli iscritti e, in seconda, con gli iscritti intervenuti a prescindere dal loro numero.



Articolo 13. Verbalizzazione dell'assemblea

1. L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti il presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti al termine dell'assemblea e dal segretario.

Articolo 14. Delibere assembleari

1. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
2. Le delibere dell'assemblea straordinaria richiedono il consenso di almeno tre quinti dei voti presenti o rappresentati, fuorché per il caso di scioglimento dell'associazione in cui è richiesta una maggioranza di quattro quinti degli aventi diritto al voto.

Articolo 15. Il presidente dell'associazione

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi, a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa.
2. Il presidente, previa autorizzazione del consiglio direttivo, può delegare i propri poteri, in toto o solo in parte, al vicepresidente nonché conferire sia a soci che a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti.
3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del presidente, le sue mansioni vengono temporaneamente assunte dal vicepresidente.

Articolo 16. Il consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di consiglieri eletto dall'assemblea dei soci. Il consiglio direttivo elegge nel suo seno il vicepresidente, il tesoriere ed il segretario dell'associazione. La durata del consiglio direttivo è di 4 (quattro anni) in coincidenza con il ciclo olimpico. Il consiglio direttivo è riconfermabile nella carica.
2. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica, impedimento definitivo o altro motivo di cessazione dalla carica di consigliere in numero tale da non dare luogo a decadenza dell'intero consiglio direttivo e cioè in numero inferiore alla metà più uno dei consiglieri, si procede all'integrazione del consiglio direttivo chiamando a far parte dello stesso i membri che nell'ultima elezione risultino i primi dei non eletti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo risultato eletto.
3. nel caso non sia possibile procedere al sistema di integrazione del consiglio direttivo di cui al comma precedente, si procederà a nuove elezioni alla prima assemblea utile. Qualora l'assemblea utile sia stata celebrata di recente e sia compromessa la funzionalità del consiglio direttivo, dovrà essere indetta entro 60 (sessanta) giorni e tenuta nei successivi 30 (trenta) giorni l'assemblea straordinaria per le elezioni integrative.
4. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati ad una delle Federazioni Italiane facenti capo al C.O.N.I., in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle Federazioni Italiane sportive e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Articolo 17. Competenza e convocazione del consiglio direttivo

1. Al consiglio direttivo compete l'amministrazione e l'organizzazione interna dell'associazione.
2. Ogni anno il consiglio direttivo stabilisce l'ammontare delle quote associative ed il loro termine di pagamento da versarsi annualmente entro il 31 marzo o, in caso, di adesione successiva, entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione della domanda di ammissione.
3. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale su iniziative del presidente o di almeno due terzi dei consiglieri.
4. Il consiglio direttivo funge anche da organo di secondo grado di giustizia avverso le decisioni prese dal collegio dei probiviri, qualora eletto.

Articolo 18. Delibere del consiglio e verbalizzazioni

1. Le deliberazioni del consiglio direttivo avvengono a maggioranza semplice dei presenti, non essendo valida la delega in sede di consiglio direttivo. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
2. Le sedute del consiglio direttivo sono valide in presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri.
3. Delle riunioni del consiglio direttivo deve essere redatto un apposito verbale a cura di un segretario verbalizzante nominato di volta in volta dal presidente. Il verbale dovrà essere sottoscritto al termine della riunione dal segretario verbalizzante e dal presidente.

Articolo 19. Il segretario

1. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, provvede al normale andamento dell'associazione e dirige l'amministrazione sociale.

TITOLO IV – ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Articolo 20. Rendiconto

1. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il consiglio direttivo deve convocare l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio consuntivo.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 21. Esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude ogni anno al 31 (trentuno) dicembre. Alla fine dell'esercizio il consiglio direttivo provvede alla stesura del bilancio consuntivo.

TITOLO V – SCIoglimento

Articolo 22. Scioglimento dell'associazione


1. Per dare luogo allo scioglimento dell'associazione, necessita una assemblea straordinaria con la presenza di almeno quattro quinti dei soci aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.
2. Lo scioglimento deve essere approvato con una maggioranza di almeno quattro quinti dei soci aventi diritto al voto. Con la stessa maggioranza verranno nominati i liquidatori, determinandone i poteri, e verrà stabilita la destinazione del patrimonio sociale residuo.
3. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI – CLAUSOLA COMPROMISSORIA



Articolo 23. Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irritale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

Il Segretario



Il Presidente



16 FEB. 2005

Registrato a Chieti il _____
al N. 753 Serie 3
Esatte € 173/00 lire Centocinquanta/00
L. _____ per trascrizione e L. _____
per INVIM.

IL DIRETTORE

PER DELEGA DEL DIRIGENTE
(Dott. Giancarlo Bondi)
AREA
FLUENTIALE
(Privata della Ssa. Giuseppa)

